Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 116 del 20 maggio 1996 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 20 maggio 1996** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 81

ISTITUTO UNIVERSITARIO NAVALE DI NAPOLI

DECRETO RETTORALE 2 maggio 1996.

Approvazione del nuovo statuto dell'Istituto.

SOMMARIO

ISTITUTO UNIVERSITARIO NAVALE DI NAPOLI

STATUTO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO UNIVERSITARIO NAVALE DI NAPOLI

DECRETO RETTORALE 2 maggio 1996.

Approvazione del nuovo statuto dell'Istituto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare gli articoli 6 e 16;

Visti gli atti relativi alla costituzione e al funzionamento del senato accademico integrato di cui all'art. 16 della legge n. 168/1989;

Vista la delibera assunta dal senato accademico integrato nella seduta dell'11 luglio 1995, con la quale è stato approvato il nuovo statuto dell'Istituto universitario navale di Napoli, nonché il parere espresso dal consiglio di amministrazione dell'Ateneo;

Vista la nota rettorale prot. n. 13121 del 18 luglio 1995 con la quale il nuovo statuto dell'Istituto universitario navale di Napoli è stato inviato al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per il prescritto controllo di legittimità e di merito;

Visto il decreto ministeriale del 10 novembre 1995 con il quale, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 168/1989 soprasegnata, il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ha chiesto il riesame dello statuto per motivi di legittimità e di merito relativamente ad alcuni articoli dello stesso;

Preso atto che il senato accademico integrato nella seduta del 29 marzo 1996 ha proceduto all'analisi dei rilievi ministeriali e ha deliberato di conformarsi in gran parte agli stessi e rigettarne alcuni con le prescritte maggioranze di legge, modificando ed integrando di conseguenza il testo dello statuto già approvato nella seduta dell'11 luglio 1995;

Vista la delibera dell'11 aprile 1996 con la quale il consiglio di amministrazione ha espresso parere favorevole alle modifiche apportate;

Ritenuto che sia utilmente compiuto il procedimento amministrativo previsto per l'emanazione dello statuto dell'Ateneo;

Decreta:

È emanato, ai sensi dell'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168, lo statuto dell'Istituto universitario navale di Napoli allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il 1° novembre 1996.

Napoli, 2 maggio 1996

Il rettore: FERRARA

STATUTO

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

Art.1)
- Finalità ed autonomia dell'Istituto -

- 1) L'Istituto Universitario Navale di Napoli, di seguito denominato <<Istituto>>, <<Ateneo>> o <<I.U.N.>>, è istituzione pubblica dotata di piena capacità di diritto pubblico e di diritto privato, che ha per fine, lo sviluppo, l'elaborazione e la trasmissione critica delle conoscenze scientifiche e tecnologiche.

- 2) L'I.U.N. ha per fini:

- a) la promozione e l'organizzazione della ricerca scientifica e dell'istruzione superiore nel tradizionale e consolidato settore delle scienze economico marittime; delle relazioni economiche interne ed internazionali; dell'organizzazione dello spazio ed il ruolo delle modalità di trasporto; dell'organizzazione e funzione delle imprese;

- b) la promozione e l'organizzazione della ricerca scientifica e dell'istruzione superiore nei tradizionali e consolidati settori delle scienze del mare e dell'ambiente, delle scienze nautiche, delle telecomunicazioni, dell'informazione;

- c) la promozione e l'organizzazione della ricerca scientifica e dell'istruzione superiore nel settore delle discipline giuridiche che regolano le attività dei settori operativi cui si riconducono la ricerca scientifica e l'istruzione superiore innanzi descritte.

L'Ateneo, nella consapevolezza della sua funzione culturale a scala regionale e nazionale, partecipa, in conformità alla normativa vigente, al processo di riequilibrio dell'offerta formativa con l'istituzione di nuove Facoltà, corsi di laurea, corsi di diploma, scuole di specializzazione e quanti altri istituti si ritengono utili ai fini del progresso scientifico, sociale ed economico e della diffusione del sapere.

- 3) L'I.U.N., in piena autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, realizza i propri fini attraverso l'attività di ricerca e di insegnamento, promuovendo lo sviluppo delle competenze didattiche e scientifiche dei docenti e la formazione culturale e professionale degli studenti.

- 4) L'I.U.N. realizza la propria autonomia secondo le modalità previste dal presente Statuto, nel rispetto dei principi della Costituzione e specificati dalla Legge 9 maggio 1989, n.168, e successive modificazioni ed integrazioni, delle leggi che fanno espressamente riferimento alle Università nonché dei principi generali dell'ordinamento.

- 5) L'I.U.N. favorisce la discussione ed il confronto sui problemi connessi con l'attuazione dei propri fini istituzionali, anche a mezzo di assemblee di Ateneo, garantendo la circolazione delle informazioni all'interno dell'Ateneo nonché la loro diffusione all'esterno.

Art.2)
- Principi generali di programmazione ed organizzazione -

- 1) L'I.U.N. realizza le sue finalità tramite l'applicazione rigorosa di criteri di programmazione, coordinamento e verifica degli obiettivi generali della propria politica culturale e didattica. In coerenza con tali obiettivi ed in conformità ai criteri stabiliti provvede alla definizione e attuazione di specifici piani di sviluppo.

- 2) L'I.U.N. conforma l'organizzazione e l'attività delle proprie strutture alle esigenze generali di efficienza, efficacia e di individuazione delle competenze e responsabilità di tutto il personale.

- 3) Per la realizzazione dei fini specificati nell'art.1 del presente Statuto, l'Istituto provvede all'organizzazione, al potenziamento e al coordinamento delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio nel rispetto dei diritti fondamentali della persona, della libertà di ricerca e di insegnamento dei singoli docenti e ricercatori e dell'autonomia delle strutture. Allo stesso fine esso promuove la collaborazione con altre Università, con enti pubblici e privati, con associazioni e cooperative studentesche, attraverso l'istituzione di centri e consorzi e la stipula di convenzioni e contratti.

Art.3)
- Ricerca e Didattica -

- 1) L'I.U.N., riconoscendo il ruolo essenziale della ricerca per lo sviluppo della conoscenza, favorisce le iniziative autonomamente proposte dalle strutture dell'Ateneo e dai singoli docenti e ricercatori.

- 2) L'I.U.N., riconoscendo il ruolo fondamentale della didattica nell'elaborazione e nel trasferimento della conoscenza, opera per assicurare la completezza del processo formativo degli studenti, garantisce l'efficienza delle infrastrutture per la didattica e favorisce l'innovazione delle forme di insegnamento.

- 3) Nel rispetto della libertà di insegnamento dei singoli docenti, le strutture universitarie didattiche e di ricerca, nell'ambito delle rispettive competenze, organizzano in piena autonomia l'attività d'insegnamento al fine di garantire la coerenza con gli ordinamenti curriculari.

Art.4)
- Diritto allo studio -

- 1) L'I.U.N. promuove le condizioni che rendono effettivo il diritto allo studio in attuazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione e delle vigenti leggi in materia di diritto agli studi universitari. In tale ambito organizza le attività di tutorato e di orientamento degli studenti in modo da rendere piu' proficuo lo studio, da promuoverne una compiuta partecipazione alle attività formative e da facilitarne i successivi accessi professionali.

- 2) Attua le iniziative necessarie ad assicurare agli studenti una preparazione culturale e scientifica idonea a soddisfare le domande di formazione, anche in relazione alle diverse esigenze della società.

- 3) L'I.U.N. rende effettivo il diritto allo studio predisponendo spazi ed attrezzature adeguati, ricorrendo, se del caso, a strutture decentrate, favorendo anche corsi speciali per studenti lavoratori.

- 4) Nel rispetto della promozione allo studio, al fine di consentire un più proficuo rapporto tra docenti e studenti, il Senato Accademico, sulla base di una relazione tecnica predisposta dalle strutture didattiche interessate, sentito il Consiglio di Amministrazione e il Consiglio degli Studenti, può determinare, con provvedimento motivato, nel rispetto della legislazione vigente, il numero massimo delle immatricolazioni ai corsi di Laurea, di Diploma Universitari e alle Scuole di Specializzazione.

- 5) Gli studenti contribuiscono al finanziamento dell'Ateneo attraverso il pagamento di tasse e contributi determinati anche in relazione a standard di costi dei servizi didattici.

Art.5)
- Rapporti con l'esterno -

- 1) L'I.U.N., nell'ambito delle proprie finalità, sviluppa rapporti con altre istituzioni ed organismi nazionali, stranieri, comunitari e internazionali operanti nel campo della didattica e della ricerca e con enti pubblici e privati.
- 2) realizza intese programmatiche con le istituzioni del sistema educativo e della formazione professionale.
- 3) Nel rispetto della propria autonomia e nell'ambito delle proprie finalità pubbliche, didattiche e di ricerca, l'Istituto può sviluppare attività di consulenza, di formazione professionale e di servizio per utenti pubblici e privati, disciplinate da appositi regolamenti. In particolare l'Istituto può partecipare, ai sensi dell'art.6 della Legge 19 novembre 1990, n.341, alla promozione, all'organizzazione e alla realizzazione di servizi culturali e formativi sul territorio.

TITOLO II
ORGANI DELL'ATENEO

Art.6)
- Organi dell'Ateneo -

- 1) Sono Organi Centrali dell'I.U.N. il Rettore, il Senato Accademico, il Consiglio di Amministrazione, il Consiglio degli Studenti, il Collegio dei Revisori dei Conti.
- 2) Il Rettore, il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione sono Organi di governo.
- 3) Il Consiglio degli Studenti è Organo consultivo con poteri di proposta.
- 4) Il Collegio dei Revisori dei Conti è un organo di vigilanza e controllo sulla gestione contabile e finanziaria dell'Istituto.

Art.7)
- Rettore -

- 1) Il Rettore rappresenta l'Ateneo ad ogni effetto di legge;
- 2) Spetta in particolare al Rettore:

a) - convocare e presiedere il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione, coordinandone l'attività e provvedendo all'esecuzione delle rispettive deliberazioni;

b) - predisporre, coadiuvato dal Direttore Amministrativo e dai competenti uffici amministrativi, il bilancio di previsione corredato della specifica relazione, tenuto conto degli orientamenti generali espressi dal Senato Accademico, dell'andamento della gestione in corso e degli orientamenti ufficiali pervenuti dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica e presentarlo al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione;

c) - presentare al Consiglio di Amministrazione il rendiconto, con apposita relazione, predisposto dal Direttore Amministrativo e dai competenti uffici amministrativi;

d) - vigilare, nell'ambito delle competenze previste dalla legge, sul funzionamento e sull'efficienza delle strutture e dei servizi dell'Istituto, dettando in particolare criteri organizzativi atti a garantire l'individuazione delle relative responsabilità;

e) - garantire l'autonomia didattica e di ricerca del personale nel rispetto del suo stato giuridico e delle norme relative all'ordinamento universitario e dei principi generali di cui ai commi 2 dell'art.2) e comma 3 dell'art.3) del presente Statuto;

f) - esercitare l'autorità disciplinare nell'ambito delle competenze previste dalla legge;

g) - stipulare accordi di cooperazione scientifica e didattica;

h) - stipulare contratti e convenzioni, ad eccezione di quelli che rientrano nella competenza del Direttore Amministrativo, dei Direttori dei Dipartimenti ai sensi di quanto stabilito dal regolamento di Istituto per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

i) - presentare al Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica ed eventualmente ad altri Ministri, in applicazione di accordi interministeriali, le relazioni periodiche previste dalla legge;

l) - emanare lo statuto e i regolamenti e curarne l'inserimento nella raccolta ufficiale dei regolamenti;

m) - curare i rapporti con gli Enti per il diritto allo studio universitario;

n) - esercitare ogni altra funzione che gli sia attribuita dalle Leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti.

- 3) In caso di necessità ed urgenza il Rettore può assumere i necessari provvedimenti amministrativi di competenza del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione riferendone, per la ratifica, nella seduta immediatamente successiva.
Il Rettore può avocare a sé atti di competenza del Direttore Amministrativo in caso di inerzia da parte di quest'ultimo, previa diffida, o nei casi di palese violazione di legge o nei casi di particolare gravità in relazione agli interessi fondamentali dell'Ateneo, indicati nel provvedimento di avocazione.
- 4) Il Rettore nomina un Pro-Rettore scelto tra i professori di ruolo di prima fascia. Il Pro-Rettore sostituisce il Rettore in ogni sua funzione in caso di assenza o impedimento.
Il Rettore può delegare ad un professore di ruolo proprie funzioni.
- 5) Il Rettore è eletto fra i professori di ruolo di prima fascia e dura in carica quattro anni accademici; la compatibilità con la carica di Rettore del regime d'impegno prescelto dal candidato eletto viene stabilita in riferimento alle disposizioni legislative vigenti.
- 6) Il Rettore è eletto a maggioranza assoluta dei votanti nelle prime tre votazioni. Ciascuna votazione è valida se vi partecipano la meta più uno degli aventi diritto al voto. Nella quarta votazione viene effettuato il ballottaggio tra i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti nella terza votazione.

L'elettorato attivo spetta:

a) - ai professori di ruolo e fuori ruolo;
b) - ai rappresentanti dei ricercatori nei Consigli di Facoltà e nel C.d.A.;

c) - ai rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Amministrazione e nel Senato Accademico;

d) - ai rappresentanti del personale tecnico-amministrativo nel Consiglio di Amministrazione.

- 7) In caso di cessazione anticipata dal mandato del Rettore, le relative funzioni sono esercitate dal decano del corpo accademico.

Le elezioni devono essere indette entro trenta giorni dalla cessazione del precedente Rettore e le prime tre votazioni indette nei successivi trenta giorni, la quarta votazione entro i successivi quindici giorni.

Art.8)
- Senato Accademico -

- 1) Il Senato Accademico indica le linee di sviluppo e di programmazione dell'Ateneo. A tal fine esercita tutti i poteri di programmazione, coordinamento e controllo sull'esercizio dell'autonomia dell'Istituto, fatte salve le attribuzioni delle singole strutture didattiche e scientifiche.

- 2) Spetta in particolare al Senato Accademico:

a) - elaborare e approvare, sentito il Consiglio di Amministrazione, i piani pluriennali di sviluppo dell'Ateneo, tenendo conto delle indicazioni avanzate dai Consigli di Facoltà e dai Consigli di Dipartimento;

b) - fornire orientamenti generali per la predisposizione del bilancio di previsione e l'utilizzazione delle risorse di personale e finanziario;

c) - coordinare le iniziative delle strutture didattiche e scientifiche secondo le linee d'indirizzo e di programmazione generale e nel rispetto dell'autonomia didattica e scientifica dei singoli docenti e ricercatori;

d) - definire i criteri per la ripartizione dei finanziamenti destinati alla ricerca;

e) - deliberare, dopo aver acquisito il parere delle Facoltà, le piante organiche del personale docente e ricercatore in conformità agli ordinamenti didattici ed alle connesse esigenze didattiche, di ricerca e eventuali variazioni;

f) - determinare i criteri per la distribuzione e attribuzione alle Facoltà, coerentemente con le linee di sviluppo dell'Istituto e con le piante organiche, dei posti di personale docente e ricercatore, fermo restando le assegnazioni operate con i piani di sviluppo;

g) - stabilire annualmente, con provvedimento motivato, nel rispetto delle leggi vigenti, il numero massimo delle iscrizioni ai corsi di laurea e di diploma universitari e alle scuole di specializzazione, dopo aver sentito il Consiglio di Amministrazione e il Consiglio degli Studenti ed aver acquisito la relazione tecnica predisposta dalle strutture didattiche interessate;

h) - esprimere parere sulle contribuzioni a carico degli studenti;

i) - stabilire i criteri generali e le modalità di verifica dell'attività del personale docente e ricercatore;

l) - approvare, sentito il Consiglio di Amministrazione, il regolamento di Istituto recante norme generali sul finanziamento e sull'organizzazione delle strutture didattiche, di ricerca, di servizio;

m) - approvare, su proposta delle strutture didattiche, il regolamento didattico d'Istituto;

n) - approvare il regolamento degli studenti tenuto conto delle indicazioni avanzate dal Consiglio degli Studenti e deliberare, per la parte di sua competenza, sui regolamenti interni approvati dalle strutture didattiche, di ricerca e di servizio;

o) - esprimere parere sul regolamento di Istituto per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

p) - deliberare sulla costituzione, modifica o disattivazione di strutture didattiche e scientifiche, previo parere vincolante del Consiglio di Amministrazione sulla fattibilità dell'iniziativa in ordine agli aspetti finanziari, organizzativi e di personale;

q) - esprimere parere sulle relazioni sull'attività didattica e scientifica dell'I.U.N.;

r) - determinare i criteri per l'attuazione dei programmi nazionali e internazionali di cooperazione;

s) - esercitare ogni altra attribuzione che gli sia demandata dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti.

- 3) Il Senato Accademico è costituito con Decreto del Rettore ed è composto da:

a) - il Rettore;
b) - i Presidi delle Facoltà;
c) - i Presidenti dei Consigli dei Corsi di Laurea;
d) - gli studenti, in numero pari al 15% del numero complessivo delle componenti di cui alle precedenti lettere a), b), c), arrotondato all'unità superiore

Gli studenti partecipano alle adunanze del Senato Accademico con voto deliberativo sulle materie di competenza del Senato Accademico concernenti la didattica e con voto consultivo sulle altre materie di competenza del Senato stesso.

- 4) Alle adunanze del Senato Accademico partecipano con voto consultivo il Pro-Rettore ed il Direttore Amministrativo o in caso di sua assenza e/o impedimento il Funzionario più alto in grado, il quale esercita anche funzioni di Segretario.

Art.9)
- Consiglio di Amministrazione -

- 1) Il Consiglio di Amministrazione sovrintende alla gestione amministrativa, finanziaria, economico-patrimoniale dell'I.U.N., nonché a quella del personale tecnico e amministrativo, fatte salve le attribuzione affidate espressamente ad altri organi e strutture dalle leggi e dal presente statuto. Le deliberazioni di carattere amministrativo, patrimoniale, economico e finanziario in ordine ad iniziative didattiche e di ricerca potenzialmente incidenti sulle linee di sviluppo dell'Istituto non possono essere adottate dal Consiglio di

Amministrazione senza la previa acquisizione del parere del Senato Accademico, nonché del parere del Consiglio degli Studenti per quanto di sua competenza.
- 2) Spetta in particolare al Consiglio di Amministrazione:

a) - approvare il bilancio di previsione;

b) - approvare il rendiconto;

c) - deliberare in ordine alle risorse destinate ai servizi generali ed alle altre strutture dell'Ateneo;

d) - deliberare la dotazione organica di personale tecnico ed amministrativo dell'amministrazione centrale e delle altre strutture dell'I.U.N.;

e) - attribuire e revocare le funzioni dirigenziali di cui agli artt.36 e 37;

f) - deliberare in ordine alle opere ed alle forniture quando la relativa competenza non sia attribuita ad altri;

g) - deliberare su convenzioni con soggetti pubblici o privati;

h) - approvare, sentito il Senato Accademico, il regolamento di Istituto per l'amministrazione, la finanza e la contabilità ed i regolamenti per il personale tecnico-amministrativo;

i) - approvare, sentiti il Senato Accademico ed il Consiglio degli Studenti, i provvedimenti relativi alle contribuzioni a carico degli studenti;

l) - approvare, sentito il Senato Accademico, il regolamento sulle attività di ricerca, consulenza e didattica eseguite dell'Istituto per conto terzi;

m) - deliberare, in conformità ai criteri previsti dall'art. 8, punto 2, lettera d), la ripartizione dei finanziamenti per la ricerca;

n) - predisporre, in conformità ai criteri formulati dal piano pluriennale di sviluppo, il piano di sviluppo edilizio dell'I.U.N. ed approvare i relativi interventi attuativi;

o) - deliberare, per la parte di sua competenza, sui regolamenti interni approvati dalle strutture didattiche, di ricerca e di servizio;

p) - esercitare ogni altra attribuzione che gli sia demandata dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

- 3) Il Consiglio di Amministrazione è costituito con Decreto del Rettore ed è composto da:

a) - il Rettore;

b) - il Pro-Rettore;

c) - il Direttore Amministrativo;

d) - quattro professori di ruolo di prima fascia;

e) - quattro professori di ruolo di seconda fascia;

f) - due ricercatori;

g) - due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo;

h) - quattro rappresentanti degli studenti;

i) - un membro designato dalla Regione Campania;

l) - un membro designato dalla Provincia di Napoli;

m) - un membro designato dal Comune di Napoli;

n) - un rappresentante dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Napoli, nonché un numero massimo di tre rappresentanti degli altri soggetti pubblici o privati che contribuiscono al bilancio universitario con l'erogazione di fondi non finalizzati per tutta la durata in carica del Consiglio e secondo criteri fissati dallo stesso;

o) - un membro designato dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;

p) - il Direttore Generale delle entrate o un suo delegato, in rappresentanza del Ministero delle Finanze;

q) un membro designato dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione.

- 4) La mancata designazione di uno o piu' dei membri di cui alle lettere i), l), m), n), o), p), q), non inficia la costituzione e l'attività del Collegio.
- 5) I membri di cui alle lettere i), l), m), n), o), p) q) del comma 3 non possono essere docenti o dipendenti dell'I.U.N.
- 6) Il Consiglio di Amministrazione è rinnovato ogni tre anni accademici. I membri elettivi del Consiglio non possono svolgere più di due mandati consecutivi.
- 7) La compatibilità con la carica di Consigliere d'Amministrazione del regime prescelto dai candidati di cui alle lettere d), e) ed f) del precedente comma 3 è stabilito con riferimento alle disposizioni legislative vigenti.
- 8) Le funzioni di Segretario del Consiglio di Amministrazione sono esercitate dal Direttore Amministrativo e in caso di assenza e/o impedimento dal funzionario piu' alto in grado.
- 9) Le modalità di funzionamento del Consiglio di Amministrazione sono stabilite da apposito regolamento approvato a maggioranza assoluta dei componenti.

Art.10)
- Il Consiglio degli Studenti -

- 1) Il Consiglio degli Studenti è l'organo garante dell'autonoma partecipazione degli studenti all'organizzazione dell'Istituto.

- 2) Spetta in particolare al Consiglio degli Studenti:

a) esprimere pareri sui programmi triennali di sviluppo per quanto riguarda l'organizzazione didattica ed i servizi per gli studenti;

b) esprimere pareri in merito al regolamento didattico d'Istituto;

c) esprimere pareri sulle proposte degli organi di governo in materia di determinazione di contributi e tasse a carico degli studenti;

d) esprimere pareri e formulare proposte al Senato Accademico relativamente all'organizzazione didattica, compresa l'eventuale attivazione di indagini di verifica, e all'organizzazione di attività integrative e tutorie;

e) esprimere pareri e formulare proposte su interventi riguardanti l'attuazione del diritto allo studio;

f) proporre regole ed approvare i programmi esecutivi per lo svolgimento di attività autogestite dagli studenti di cui all'art.52 del presente statuto;

g) esprimere il proprio parere su ogni altra proposta riguardante in modo preminente l'interesse degli studenti;

h) avanzare proposte per la formulazione del regolamento degli studenti;

i) designare il rappresentante degli studenti in seno alla commissione di disciplina di cui all'art.49;

l) esercitare ogni altra attribuzione che gli sia demandata dalle leggi, dal presente statuto e dai regolamenti.

- 3) I pareri di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f) del precedente comma sono obbligatori e si considerano acquisiti se non adottati entro venti giorni dalla trasmissione al Consiglio degli Studenti del testo della proposta.
- 4) Il Consiglio degli Studenti è nominato con Decreto Rettorale, dura in carica due anni ed è composto da cinque membri elettivi, dei quali almeno uno per ogni Facoltà presente nell'I.U.N., eletti da tutti gli studenti, secondo criteri e con le modalità stabilite dal regolamento degli studenti, e dai quattro membri di diritto, costituiti dai rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Amministrazione e nel Senato Accademico.
- 5) Il Consiglio di Amministrazione assicura i mezzi necessari allo svolgimento delle funzioni del Consiglio degli Studenti, nelle forme stabilite da apposito regolamento.

Art.11)
- Il Collegio dei Revisori dei Conti -

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri effettivi e due supplenti scelti dal Consiglio di Amministrazione tra Magistrati Amministrativi o Contabili, Funzionari della Ragioneria Generale dello Stato e Funzionari del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, nonché tra esperti e liberi professionisti iscritti nel Registro dei Revisori Contabili.

2. I membri effettivi e quelli supplenti sono nominati dal Rettore, che designa anche il Presidente del Collegio.

Essi restano in carica per un triennio.

In caso di rinunzia o di cessazione di un membro effettivo il Rettore provvede senza ritardo all'integrazione del Collegio. I nuovi nominati scadono con quelli in carica.

3. I membri supplenti partecipano alle riunioni del Collegio dei revisori dei Conti in sostituzione dei componenti effettivi assenti o temporaneamente impediti.

Art.12)
- Regolamenti d'Ateneo -

- 1) L'I.U.N. persegue la sua autonomia attraverso l'emanazione del presente statuto e dei regolamenti ad esso strettamente connessi.

- 2) I regolamenti d'Ateneo sono deliberati a maggioranza assoluta dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, secondo le rispettive competenze, ai sensi del presente statuto.

- 3) I regolamenti d'Ateneo, dopo la fase di controllo prevista dall'art.6 della legge 9 maggio 1989, n.168, sono emanati con Decreto del Rettore ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione nell'albo dell'Istituto, salvo che non sia diversamente disposto; sono altresì pubblicati nel Bollettino Ufficiale del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica.

- 4) Il regolamento generale d'Ateneo, che contiene tutte le norme relative all'organizzazione dell'I.U.N. e le modalità di elezione degli organi, è deliberato dal Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione.

- 5) Il regolamento didattico di Ateneo che disciplina l'ordinamento degli studi di tutti i corsi attivati, di laurea, di diploma, di scuola diretta a fini speciali, di scuola di specializzazione, di dottorato, di perfezionamento e le eventuali altre attività formative, di cui all'art.6, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n.341, è deliberato dal Senato Accademico, sentito il Consiglio degli Studenti. L'efficacia è subordinata all'approvazione ministeriale di cui all'art.11 della legge 19 novembre 1990, n.341.

- 6) Il regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, che disciplina i criteri della gestione finanziaria e contabile dell'Istituto, è deliberato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, il regolamento individua anche i centri autonomi di gestione e ne fissa le norme relative.

- 7) Il regolamento degli studenti è deliberato dal Senato Accademico sentito il Consiglio degli Studenti.

- 8) Il regolamento sulle attività di ricerca consulenza e didattica eseguite dall'Istituto per conto terzi è deliberato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico.

- 9) Sia il Senato Accademico, sia il Consiglio di Amministrazione, per gli argomenti di loro competenza, possono proporre ulteriori regolamenti e richiedere parere all'altro organo.

Art.13)
- Regolamento delle strutture -

- 1) I regolamenti delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio individuate nel titolo successivo, sono approvati dai rispettivi consigli a maggioranza assoluta dei componenti.

- 2) I regolamenti sono emanati dal Rettore, previo esame da parte del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, secondo le rispettive competenze; essi

entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione all'albo dell'I.U.N., salvo che non sia diversamente disposto.

- 3) Entro trenta giorni dalla comunicazione, il Rettore, con atto motivato e su conforme delibera del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, secondo le rispettive competenze, può chiedere alla struttura che lo abbia adottato il riesame del regolamento.

- 4) Il regolamento, se riapprovato dalla struttura interessata a maggioranza assoluta dei componenti, deve essere emanato entro dieci giorni dalla nuova comunicazione, salvo i casi in cui le disposizioni adottate contrastino con norme di legge o dello statuto o comportino nuove e maggiori spese a carico del bilancio universitario senza indicazione della relativa copertura finanziaria.

TITOLO III
STRUTTURE DELL'I.U.N.

Art.14)
- Strutture didattiche e di ricerca -

- 1) L'I.U.N. si articola in strutture didattiche e di ricerca e in strutture di servizio.

- 2) Le strutture didattiche sono le Facoltà che si articolano in corsi di studio (corsi di laurea, corsi di diploma universitario, scuole di specializzazione e corsi di perfezionamento).

L'elenco delle Facoltà, dei corsi di laurea, di diploma universitario, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento, è riportato nella tabella A) allegata al presente statuto e nel regolamento didattico di Ateneo.

- 3) Le strutture di ricerca sono i dipartimenti e nell'ambito delle Facoltà, in via transitoria fino alla definizione dell'organizzazione dipartimentale dell'I.U.N. di cui all'art.26, gli istituti. L'elenco degli Istituti è riportato nella tabella B) allegata al presente Statuto e nel Regolamento Generale d'Ateneo.

- 4) L'istituzione di nuovi dipartimenti e la disattivazione di dipartimenti e istituti avviene con Decreto Rettorale, previa delibera del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione per le parti di rispettiva competenza.

- 5) Il numero minimo di docenti e ricercatori per la costituzione e il mantenimento dei dipartimenti è di nove unità di cui almeno due terzi professori di ruolo di prima e seconda fascia. Per i dipartimenti promossi da Facoltà di nuova istituzione è possibile derogare dal numero minimo sopraindicato.

- 6) E' vietata la costituzione di nuovi istituti.

Art.15)
- Facoltà -

- 1) Le Facoltà sono istituite secondo le disposizioni vigenti; il regolamento didattico ne riporta l'elenco con i rispettivi regolamenti.

- 2) Le Facoltà si articolano in corsi di studio secondo quanto previsto dal regolamento didattico di Istituto. Il medesimo regolamento, oltre a prevedere la possibilità di delega ai consigli dei corsi di studio, stabilisce quali funzioni debbano essere necessariamente esercitate dai Consigli di Facoltà.

- 3) Spetta in particolare alle Facoltà:

a) organizzare e coordinare l'attività didattica dei corsi di studio e le attività culturali che ad esse afferiscono;

b) programmare e definire l'utilizzazione delle risorse didattiche sentiti i consigli dei corsi di laurea e di diploma e, per la parte di loro competenza, dei dipartimenti interessati;

c) formulare i piani pluriennali di sviluppo, sentiti i consigli dei corsi di studio e dei dipartimenti interessati, ed avanzare le relative richieste di posti;

d) provvedere all'utilizzazione dei posti di professore e di ricercatore di ruolo loro assegnati, sentiti i consigli dei corsi di studio e dei dipartimenti interessati;

e) assicurare la copertura di tutti gli insegnamenti attivati e sovraintendere al buon andamento delle attività didattiche, d'intesa con i consigli dei corsi di studio allo scopo, tra l'altro, di attuare un'equa ripartizione dei carichi didattici;

f) approvare la relazione annuale sull'attività didattica presentata dal Preside di Facoltà, ai sensi del comma 2, lettera b), del successivo art.16;

g) verificare il buon andamento delle attività didattiche;

h) coordinare le attività di tutorato volte ad orientare ed assistere gli studenti secondo le norme previste dal regolamento didattico di Ateneo, qualora la Facoltà non sia articolata in piu' corsi di studio;

i) deliberare, a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio, il regolamento di Facoltà secondo le procedure del presente Statuto;

l) avanzare proposte ed esprimere parere obbligatorio sulle modifiche del presente statuto ad esse relative;

m) avanzare proposte ed esprimere parere obbligatorio sui regolamenti previsti dal presente statuto ad esse relative;

n) avanzare proposte ed esprimere parere obbligatorio su quanto previsto alle lettere a), e), m), ed n) dell'art.8, comma 2, e alla lettera i) dell'art.23, comma 2;

o) approvare la relazione tecnica predisposta dal consiglio del corso di laurea in merito alla ipotesi di determinazione del numero massimo di iscrizioni ad un corso di laurea;

p) esercitare ogni altra attribuzione che sia ad esse demandata dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti.

Art.16)
- Preside di Facoltà -

- 1) Il Preside rappresenta la Facoltà, convoca e presiede il Consiglio di Facoltà, ove costituito, e ne attua le deliberazioni.
- 2) Spetta in particolare al Preside:

a) sovraintendere al regolare svolgimento di tutte le attività didattiche e organizzative che fanno capo alla Facoltà, esercitando ogni forma di controllo e vigilanza;

b) presentare al Consiglio di Facoltà la relazione annuale di cui all'art.15, comma 3, sull'andamento delle attività didattiche sulla base di quanto predisposto dai consigli dei corsi di studio;

c) partecipare alle sedute del Senato Accademico ed esercitare ogni altra attribuzione demandatagli dall'ordinamento universitario, dello statuto e dai regolamenti;

- 3) Il Preside viene eletto, a maggioranza assoluta dei votanti, tra i professori di prima fascia, dal Consiglio di Facoltà ed è nominato con Decreto Rettorale; la compatibilità con la carica di Preside del regime d'impegno prescelto dal candidato eletto viene stabilita in riferimento alle disposizioni legislative vigenti.
- 4) Il Preside dura in carica tre anni accademici ed e' rieleggibile. La carica di Preside é incompatibile con quella di Rettore.

- 5) Il Preside può nominare tra i professori di ruolo di prima fascia un Vice-Preside, che, in caso di assenza e/o impedimento, lo sostituisce in tutte le funzioni previste dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
Il Preside nomina le Commissioni di esami di profitto e di laurea.

Art.17)
- Consiglio di Facoltà -

- 1) Il Consiglio di Facoltà è composto dai professori di ruolo e fuori ruolo della Facoltà, da una rappresentanza dei ricercatori universitari e assistenti di ruolo della Facoltà in numero pari ad un quinto dei professori di ruolo, da una rappresentanza degli studenti iscritti in numero non inferiore a due e non superiore a cinque.
- 2) Il numero dei rappresentanti di cui sopra e le modalità di elezione e di partecipazione sono definiti dai regolamenti di Facoltà, sulla base dei principi indicati dallo Statuto.
- 3) I professori fuori ruolo concorrono alla formazione del numero legale solo se intervengono alle riunioni.
- 4) Le chiamate, le destinazioni e le modalità di copertura dei posti di ruolo e le altre questioni attinenti alle persone dei docenti di prima e seconda fascia e dei ricercatori sono deliberate dal Consiglio di Facoltà nella composizione limitata alla fascia corrispondente e a quelle superiori.

Art.18)
- Consigli di Corsi di Laurea -

- 1) I Consigli di Corsi di Laurea sono costituiti dai professori di ruolo e da coloro che svolgono insegnamenti ufficiali afferenti al corso, da una rappresentanza dei ricercatori afferenti al corso pari ad un quinto dei professori di ruolo, da una rappresentanza degli studenti iscritti e del personale tecnico-amministrativo, secondo modalità definite dal regolamento di Facoltà.
- 2) Il Presidente del Consiglio di Corso di Laurea viene eletto fra i professori di ruolo di prima fascia che ne fanno parte a maggioranza assoluta dei votanti in prima convocazione e a maggioranza relativa nelle convocazioni successive. Il Presidente del Consiglio di Corso di Laurea è nominato con Decreto del Rettore, dura in carica tre anni accademici.

- 3) I Consigli dei Corsi di Laurea hanno il compito di provvedere all'organizzazione della didattica ed all'approvazione dei piani di studio.
- 4) I Consigli dei Corsi di Laurea formulano proposte per la copertura degli insegnamenti vacanti e per l'espletamento delle altre attività didattiche. Essi svolgono, altresi', tutti gli altri compiti previsti dal regolamento di Facoltà.
- 5) I Consigli dei Corsi di Laurea possono formulare al Consiglio di Facoltà proposte in ordine ai piani di sviluppo dell'Istituto, anche con riguardo alle richieste di personale docente e ricercatore.

I professori di ruolo ed i ricercatori, nel caso che i loro insegnamenti afferiscano a più corsi di laurea, devono optare per il Consiglio al quale desiderano partecipare quale membro effettivo. Possono, in ogni caso intervenire ad altro Consiglio con voto consultivo.

Art.19)
- Consiglio dei Corsi di Diploma Universitario -

I Consigli dei Corsi di diploma potranno essere previsti dalle Facolta' nel proprio Regolamento.

Art.20)
- Scuole di Specializzazione -

- 1) L'attività di specializzazione è compito primario ed esclusivo delle Facoltà.
- 2) Le modalità per l'istruzione e il funzionamento delle Scuole di Specializzazione sono contenute, per quanto non stabilito dalla legge, nel regolamento didattico dell'Ateneo.
- 3) Le Scuole di Specializzazione sono istituite, in conformità alle disposizioni legislative e comunitarie vigenti, su proposta delle Facoltà o dei Dipartimenti interessati con Decreto del Rettore, in conformità al piano pluriennale di sviluppo dell'I.U.N., su delibera del Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione e svolgono la loro attività con autonomia didattica, nei limiti della legislazione vigente e delle disposizioni di cui al presente statuto.
- 4) La programmazione annuale viene approvata dal Senato Accademico, per quanto concerne gli aspetti didattici, mentre spetta alle Facoltà cui afferiscono le Scuole di Specializzazione regolare i restanti aspetti organizzativi e contabili.
- 5) Organo della Scuola di Specializzazione è il Direttore.
- 6) Il Direttore ha la responsabilità del funzionamento della Scuola, è eletto dal Consiglio di Facolta' fra i professori di ruolo che ne fanno parte, dura in carica tre anni accademici.
- 7) Il Direttore della Scuola propone al Consiglio di Facolta' il conferimento degli incarichi di insegnamento.

Art.21)
- Corsi di perfezionamento post-laurea -

- 1) Le modalità per l'istituzione e il funzionamento dei corsi di perfezionamento post-laurea sono contenute, per quanto non stabilito dalla legge, nel regolamento didattico d'Istituto.
- 2) I corsi di perfezionamento post-laurea sono istituiti, in conformità alle disposizioni legislative italiane e comunitarie vigenti, su proposta della Facoltà, dei Dipartimenti o di un docente, con Decreto del Rettore, su delibera del Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione, e svolgono la loro attività con autonomia didattica nei limiti della legislazione vigente e delle disposizioni di cui al presente statuto.

- 3) Il Direttore del Corso di perfezionamento ha la responsabilita' del funzionamento del Corso ed e' designato dal Senato Accademico fra i professori di ruolo.

Art.22)
- Dottorati di ricerca -

- 1) L'I.U.N. istituisce ed organizza i corsi di dottorato di ricerca e provvede a disciplinarne il funzionamento, nel rispetto della normativa vigente, con il regolamento didattico di Ateneo.

Art.23)
- Dipartimenti -

- 1) I Dipartimenti sono strutture organizzate di uno o più settori di ricerca omogenei per fini o per metodi, ad essi afferiscono, a domanda, i professori di ruolo e i ricercatori dei settori interessati. Fanno parte del Dipartimento le unità di personale tecnico ed amministrativo ad esso assegnate dal Consiglio di Amministrazione.
- 2) Spetta in particolare al Dipartimento:

a) promuovere e coordinare le attività di ricerca nel rispetto dell'autonomia di ogni singolo docente e ricercatore e del suo diritto di accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca, ove non partecipi a programmi di ricerca comuni;

b) collaborare con le Facoltà e i corsi di studio all'attività didattica mettendo a disposizione le proprie risorse umane e strumentali;

c) promuovere e coordinare direttamente le attività didattiche relative ai dottorati di ricerca;

d) formulare le richieste dei posti di ruolo docente e ricercatore sulla base di circostanziato piano di sviluppo della ricerca affinche' le Facoltà le coordinino con le esigenze didattiche;

e) proporre alle Facoltà la destinazione dei posti di ruolo ai settori disciplinari e redigere un parere articolato su candidati alla copertura di posti di ruolo presso le Facoltà;

f) esprimere, nei settori di loro competenza, pareri sull'assegnazione dei compiti didattici da parte delle Facoltà;

g) esprimere parere obbligatorio su quanto previsto alla lettera l) dell'art.9, comma 2;

h) svolgere attività di ricerca e di consulenza in base a contratti o convenzioni;

i) deliberare, a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio, il regolamento di Dipartimento secondo le procedure del presente Statuto;

l) avanzare richieste di spazi, di personale e di risorse finanziarie al Consiglio di Amministrazione che le valuterà tenendo conto dell'attività di ricerca svolta e programmata e dei servizi di supporto alla didattica, nonché delle risorse disponibili coerentemente con le linee di sviluppo approvate;

m) esercitare ogni altra attribuzione demandatagli dalla legge.

Art.24)

- Organi del Dipartimento -

- 1) Sono organi del Dipartimento:

a) il Consiglio;

b) il Direttore;

c) la Giunta.

- 2) Il Consiglio è composto da tutti i docenti e ricercatori afferenti al Dipartimento, da almeno due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e da un rappresentante degli iscritti a ciascun dottorato di ricerca afferente al Dipartimento nonché, limitatamente all'organizzazione dell'attività didattica, all'impiego dei fondi assegnati dal Consiglio di Amministrazione appositamente per la didattica, da una rappresentanza degli studenti dei corsi di laurea e dei corsi di diploma individuata dal regolamento di dipartimento. Il Segretario Amministrativo ne fa parte di diritto, con voto consultivo e con le funzioni di Segretario.

- 3) Le modalità di funzionamento del Consiglio e di designazione delle rappresentanze sono contenute nel regolamento di dipartimento.

- 4) Il Direttore è eletto dal Consiglio tra i professori di prima fascia ed è nominato con Decreto Rettorale; la compatibilità con la carica di Direttore del regime d'impegno prescelto dal candidato eletto viene stabilita in riferimento alle disposizioni legislative vigenti, cosi' come la compatibilita' con altre cariche e la rieleggibilita'. Il Direttore dura in carica tre anni accademici.

Le modalità di elezione sono stabilite dal regolamento generale d'Istituto.

- 5) Il Direttore ha la rappresentanza del Dipartimento, presiede il Consiglio e la Giunta e cura l'esecuzione dei rispettivi deliberati. Con la collaborazione della Giunta promuove le attivita' del Dipartimento, vigila sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti; tiene i rapporti con gli organi accademici, esercita ogni altra attribuzione che gli sia demandata dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti.

- 6) Il Direttore designa tra i professori di ruolo un Vice-Direttore che lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di impedimento e/o assenza. Il Vice-Direttore è nominato con Decreto Rettorale.

- 7) La Giunta, oltre a coadiuvare il Direttore, può esercitare a titolo di delega funzioni deliberative secondo quanto disposto dal Consiglio di Dipartimento in conformità alle norme del proprio regolamento.

- 8) La Giunta è composta di norma da due professori ordinari, un professore associato, un ricercatore e un rappresentante del personale tecnico-amministrativo, eletti come stabilito dal regolamento. Ne fanno parte il Direttore, che la presiede, ed il Segretario Amministrativo, con voto consultivo e con funzioni di Segretario.

- 9) La composizione della Giunta, la durata del suo mandato, le modalità di elezione e di funzionamento sono definite dal regolamento di Dipartimento.

Art.25)
- Istituti -

- 1) Gli Istituti esistenti nell'I.U.N. svolgono, fino alla loro trasformazione o disattivazione, attività didattica e di ricerca, secondo quanto previsto dall'art.88, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.382.

Art.26)
- Organizzazione Dipartimentale d'Ateneo -

- 1) Per garantire le possibilità di sviluppo culturale di specifici settori disciplinari presenti nell'I.U.N. e non riconducibili ad altri per affinità di metodi e fini di ricerca, potrà esserne prevista l'aggregazione, come specifica sezione, ad un Dipartimento già esistente che ne curerà l'amministrazione. In altri casi, ove il numero dei docenti coinvolti sia pari o superiore a quello previsto all'art.14, comma 5, potranno essere istituiti Dipartimenti sulla base di aggregazioni non omogenee ed articolate in più sezioni.
- 2) All'atto di disattivazione degli Istituti, il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione, su richiesta del Rettore, procedono a destinare le relative dotazioni di mezzi e personale non docente alle strutture di ricerca istituite nelle aree disciplinari corrispondenti e/o connesse.

Art.27)
- Centri Interdipartimentali di Ricerca -

- 1) Per attività di ricerca di rilevante impegno, che si esplichino su progetti di durata pluriennale e che coinvolgano le attività di più Dipartimenti, il Senato Accademico, su proposta dei Dipartimenti interessati, sentito il Consiglio di Amministrazione, può deliberare la costituzione di Centri Interdipartimentali di Ricerca.
- 2) I Dipartimenti che propongono la costituzione di un Centro Interdipartimentale di Ricerca debbono garantire le risorse minime di personale, finanziarie e di spazio per l'avvio dell'attività.
- 3) Le modalità per l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento dei Centri Interdipartimentali di Ricerca sono definite nel regolamento generale d'Istituto.
- 4) Le norme del presente statuto relative ai Dipartimenti si applicano, in quanto compatibili, anche ai Centri Interdipartimentali di Ricerca.

Art.28)
- Centri di Servizio -

- 1) Per fornire servizi di particolare complessità e di interesse generale e per razionalizzare il sistema bibliotecario, il Consiglio di Amministrazione, su proposta delle strutture interessate, sentito il Senato Accademico, può istituire Centri di Servizio d'Ateneo e/o Interdipartimentali.
- 2) Le modalità per l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento dei Centri sono definite dal Regolamento Generale d'Istituto.
- 3) L'elenco dei centri di Servizio è riportato nella tabella allegata al presente statuto e nel regolamento generale d'Ateneo.

TITOLO IV
RAPPORTI CON L'ESTERNO

Art.29)
- Criteri Generali -

- 1) L'I.U.N., in conformità ai principi generali del presente Statuto, considera come proprio compito lo sviluppo delle relazioni con le altre Università ed istituzioni di cultura e di ricerca nazionali ed internazionali, e favorisce i rapporti con le istituzioni pubbliche e private, con le imprese e le altre forze produttive, in quanto strumenti di diffusione, valorizzazione e verifica dei risultati della ricerca scientifica.

- 2) L'I.U.N. partecipa, con il proprio personale e le proprie strutture, ad iniziative e programmi di ricerca in collaborazione con enti ed imprese locali, nazionali ed internazionali. A tal fine può stipulare apposite convenzioni che possono prevedere tra l'altro l'istituzione di borse di studio diverse da quelle previste dalla legge 30 novembre 1989, n.398. Le modalità di partecipazione a collaborazioni di ricerca sono disciplinate da apposito regolamento.

- 3) L'I.U.N. può utilizzare come docenti esterni specialisti e professionisti di alta qualificazione, ai quali affidare per contratto annuale attività didattiche integrative per gli insegnamenti nei corsi di laurea o insegnamenti di contenuto prevalentemente applicativo tecnologico, previsti negli ordinamenti didattici dei diplomi universitari e delle scuole di specializzazione (in applicazione degli artt.25 e 27 del Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.382, dell'art.12 della legge 19 novembre 1990, n.341). Le modalità di utilizzo ed i criteri di selezione dei docenti esterni sono disciplinati dal regolamento didattico di Istituto.

- 4) I rapporti esterni dell'I.U.N. sono disciplinati dal regolamento generale d'Ateneo il quale, tenendo conto della necessità che ogni iniziativa sia compatibile con le attività delle strutture coinvolte e con la peculiarità della prestazione universitaria, fissa anche i criteri sulla cui base i predetti rapporti possano essere posti in essere, al fine di garantire la massima trasparenza e conoscibilità.

- 5) L'I.U.N. può partecipare, con il proprio personale e le proprie strutture, ad attività di consulenza, trasferimento tecnologico e formazione professionale, sia di primo livello che avanzata (anche con relative prestazioni d'opera), per conto di enti pubblici e privati, mediante contratti e convenzioni. Le responsabilità del personale nella conduzione delle attività suddette e la definizione della ripartizione dei proventi sono disciplinate dal Regolamento di cui all'art.12, comma 8, e sono menzionate nei protocolli di convenzione o nei contratti.

Art.30)
- Collaborazioni Internazionali -

- 1) L'I.U.N. favorisce l'attuazione di programmi di collaborazione con organismi internazionali, in particolare con l'Unione Europea, e la partecipazione ai programmi di cooperazione del Ministero degli Affari Esteri.

Art.31)
- Collaborazioni con Amministrazioni Pubbliche -

- 1) L'I.U.N. può concludere accordi con le altre amministrazioni pubbliche per lo svolgimento in collaborazione delle attività istituzionali di interesse comune, fermo restando quanto specificatamente disposto in ordine alle attività di ricerca.
- 2) L'Ateneo si impegna a collaborare con altre amministrazioni pubbliche, in particolare con la Regione, al fine di rendere effettiva l'attuazione delle leggi vigenti in materia di diritto allo studio, anche mediante la costituzione di apposite strutture.
- 3) Gli accordi amministrativi, conclusi in conformità ai criteri generali precedentemente enunciati e disciplinati dall'art.15 della legge 7 agosto 1990, n.241, sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione.

Art.32)
- Partecipazione ad organismi privati -

- 1) L'I.U.N., a mezzo del centro di cui all'articolo seguente, può partecipare a società o ad altre forme associative di diritto privato per lo svolgimento di attività strumentali alla didattica e alla ricerca o comunque utili per il conseguimento dei propri fini istituzionali.
- 2) La partecipazione di cui al comma precedente, in conformità ai criteri generali di cui all'art.33, è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.
- 3) La partecipazione dell'I.U.N. deve comunque conformarsi ai seguenti principi:

a) livello universitario dell'attività svolta attestato da un comitato scientifico;

b) disponibilità delle risorse finanziarie ed organizzative sufficienti;

c) destinazione della quota degli eventuali utili da attribuire all'Istituto per finalità istituzionali didattiche e scientifiche, riservandone non meno del 10% al finanziamento della ricerca di base;

d) espressa previsione di patti parasociali a salvaguardia dell'Istituto in occasione di aumenti di capitale;

e) limitazione del concorso dell'I.U.N., nel ripiano di eventuali perdite, alla quota di partecipazione;

f) la quota parte delle risorse annualmente disponibili in conto capitale deve essere contenuta nei limiti predeterminati dal Consiglio di Amministrazione;

g) la quota di partecipazione nelle singole società non può superare il 50% del capitale.

- 4) La partecipazione dell'I.U.N. può essere costituita dal comodato di beni, mezzi o strutture, nel rispetto dei principi enunciati ai commi 2 e 3 del presente articolato e con oneri a carico del comodatario.
- 5) La licenza a qualsiasi titolo del marchio, ferma in ogni caso la salvaguardia del prestigio dell'Ateneo, deve essere oggetto di apposita autorizzazione da parte del Consiglio di Amministrazione, da pubblicarsi per estratto nel Bollettino Ufficiale dell'I.U.N. Il corrispettivo della licenza onerosa del marchio, che può essere senz'altro consentita in occasioni di manifestazioni celebrative, costituisce forma autonoma di autofinanziamento di cui all'art.7, comma 1, lettera c), della legge 9 maggio 1989, n.168.

- 6) Degli organismi pubblici o privati cui l'I.U.N. partecipa, così come dei rappresentanti nominati, è tenuto completo ed aggiornato elenco a cura del Direttore Amministrativo che ne rende possibile la consultazione a chiunque vi abbia interesse.

Art.33)
- Altri centri per le collaborazioni con enti pubblici e privati -

- 1) Su proposta di una o più strutture didattiche o scientifiche con interessi culturali complementari possono essere costituiti, anche nelle forme associative di diritto privato e con le modalità di cui al precedente articolo, centri per la collaborazione con enti pubblici e privati - che potranno anche entrare a far parte di un parco scientifico e tecnologico - con il compito di promuovere l'utilizzazione delle conoscenze generate dall'attività scientifica, al fine di migliorare le informazioni e le tecnologie a disposizione degli operatori pubblici e privati e di utilizzare attrezzature in dotazione di questi ultimi a fini didattici e di ricerca.
- 2) I centri di cui al precedente comma assicurano la collaborazione con l'esterno nelle seguenti forme:

a) progettazione e coordinamento di programmi di formazione e di aggiornamento;

b) ricerca applicata e diffusione di tecnologie e scambio di conoscenze tecniche;

c) prestazioni professionali agli enti associati e a terzi nel rispetto dei doveri istituzionali, della legge e del presente statuto.

- 3) Il bilancio dei centri deve documentare l'equilibrio tra costi e ricavi.

Art.34)
- Invenzioni conseguite nell'ambito dell'Ateneo -

- 1) L'attribuzione del diritto di conseguire il copyright e il brevetto per le invenzioni realizzate a seguito di attività di ricerca scientifica, svolta utilizzando comunque strutture e mezzi finanziari forniti dall'I.U.N., è regolata in via generale dalle norme di legge vigenti.
- 2) In particolare il diritto a conseguire il copyright e il brevetto spetta all'Istituto salvo riconoscimento agli autori del diritto morale di inventore. All'autore spetta, tuttavia, se richiesto, un compenso commisurato all'importanza economica dell'invenzione.
- 3) I contratti e le convenzioni per attività di ricerca o consulenza svolte per terzi devono prevedere l'attribuzione dei diritti di contitolarità o di titolarità degli eventuali brevetti ovvero di sfruttamento dei diritti esclusivi che ne scaturissero (licenze di brevetto).

TITOLO V
UFFICI ED ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art.35)
- Formazione e professionalità -

- 1) L'I.U.N. promuove la crescita professionale del personale tecnico-amministrativo. A tal fine definisce piani pluriennali e programmi annuali per la formazione, l'aggiornamento professionale di tutto il personale tecnico-amministrativo, in attuazione dei quali organizza, direttamente o in collaborazione con altri enti, incontri, corsi di preparazione, perfezionamento, conferenze e seminari.

Art.36)
- Direttore Amministrativo -

- 1) L'incarico di Direttore Amministrativo è attribuito, su proposta del Rettore, dal Consiglio di Amministrazione, ad un dirigente dello stesso Istituto o di altra sede Universitaria, ovvero di altra amministrazione pubblica, previo nulla osta dell'amministrazione di appartenenza. L'incarico ha la durata di quattro anni ed è rinnovabile.

- 2) La revoca dell'incarico di Direttore Amministrativo è disposta, per gravi irregolarità nell'azione amministrativa, con atto motivato del Consiglio di Amministrazione, previa contestazione all'interessato.

- 3) Il Direttore Amministrativo è capo degli uffici e dei servizi centrali di Ateneo ed esplica, anche in relazione agli esiti del controllo di gestione, una generale attività di indirizzo, di direzione e controllo nei confronti del personale tecnico-amministrativo. Gli altri dirigenti collaborano con il Direttore Amministrativo con compiti di integrazione funzionali per le strutture operanti su ambiti connessi.

- 4) Il Direttore Amministrativo presenta annualmente al Consiglio di Amministrazione una relazione sull'attività prevista.

- 5) Il Direttore Amministrativo esercita tutte le funzioni attribuitegli dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti; in particolare:

a) cura l'attuazione dei programmi e delle direttive degli Organi di Governo dell'Ateneo, secondo le specifiche linee indicate dagli stessi, individuando, se del caso, attività ed interventi da affidare ai dirigenti con le relative risorse e le opportune indicazioni;

b) cura l'acquisizione delle entrate di bilancio;

c) esercita, secondo le specifiche linee indicate dagli Organi di Governo dell'Ateneo, i poteri di spesa, adottando le procedure ed i provvedimenti relativi alle fase di spesa, nel rispetto delle norme amministative-contabili previste dal Regolamento Generale per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità d'Istituto;

d) definisce i limiti del potere di spesa dei dirigenti, dettando direttive sulle procedure e sui procedimenti;

e) provvede, secondo le indicazioni di massima degli Organi di Governo dell'Ateneo, all'istituzione e all'organizzazione degli uffici e dei servizi centrali amministrativi e tecnici, definendone, tra l'altro, gli orari di servizio e di apertura al pubblico;

f) procede, in base ai contigenti definiti dagli Organi di Governo dell'Ateneo, all'assegnazione, anche mediante mobilità, del personale agli uffici e alle strutture per la ricerca, per la didattica e di servizio; in particolare, con riferimento alle

assegnazioni mediante mobilita' di personale tecnico alle strutture per la ricerca, la didattica e di servizio, il Direttore Amministrativo assumera' i relativi provvedimenti tenendo debitamente conto delle esigenze prospettate dai responsabili delle predette strutture;

g) nomina i responsabili degli uffici e dei procedimenti;

h) indirizza, verifica e controlla l'attività degli altri dirigenti, con poteri sostituvi nei confronti degli stessi in caso di inerzia o ritardo e responsabilità della propria attività;

i) nell'ambito della programmazione generale e nel rispetto delle indicazioni date dagli Organi di Governo dell'Ateneo, procede, nel rispetto della normativa vigente, al reclutamento del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario ed adotta tutti gli atti di gestione dello stesso;

l) esercita l'azione disciplinare nei confronti del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario dell'Istituto;

m) aggiudica gli appalti per forniture di beni, servizi e lavori, ad esclusione di quelli di competenza del Consiglio di Amministrazione e delle strutture per la ricerca e per la didattica o per cui sia prevista una scelta discrezionale di ordine tecnico od economico riservata agli Organi di Governo dell'Ateneo;

n) promuove e resiste, su pronuncia del Consiglio d'Amministrazione, alle liti correlate con gli atti di gestione anche del personale, poste in essere da lui stesso e dagli altri dirigenti. Nomina procuratori e difensori, secondo le indicazioni fornite dal Consiglio di Amministrazione e propone eventuali transazioni delle liti;

o) chiede pareri agli Organi di altre Amministrazioni;

p) fornisce chiarimenti agli Organi di Controllo sugli atti di sua competenza;

q) fornisce pareri agli Organi di Governo dell'Ateneo;

r) è responsabile della realizzazione di programmi, attività, interventi e progetti in relazione agli obbiettivi di rendimento della gestione amministrativa e finanziaria dell'I.U.N.

Art.37)
- Dirigenti -

- 1) Ai singoli settori dell'Amministrazione individuati dal Direttore Amministrativo sentito il Consiglio di Amministrazione, è preposto un dirigente o un titolare di funzioni equiparate.

I dirigenti hanno la responsabilità della gestione del settore e del risultato delle attività degli uffici cui sono preposti; in particolare:

a) organizzano, d'intesa con il Direttore Amministrativo, le risorse a loro disposizione;

b) esercitano poteri di spesa nei limiti fissati dal Direttore Amministrativo;

c) verificano i carichi di lavoro e la produttività degli uffici;

d) emettono gli atti costituenti manifestazione di conoscenza o di giudizio quali attestazioni, certificazioni, relazioni;

e) emettono gli atti esecutivi di deliberazioni e provvedimenti;

f) emanano i provvedimenti amministrativi di autorizzazione, concessione ed analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni da eseguire secondo criteri predeterminati dalla Legge, dallo Statuto, dai Regolamenti o da deliberazioni degli Organi di Ateneo.

Art.38)
- Funzioni Dirigenziali -

- 1) Al Direttore Amministrativo potrà essere riconosciuta la qualifica di dirigente generale nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento di esecuzione del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni.
- 2) Al Direttore Amministrativo ed ai Dirigenti e' riconosciuta un'indennità di funzione a carico del bilancio dell'I.U.N., annualmente determinata dal Consiglio di Amministrazione in ragione delle disponibilità finanziarie e con le modalità di cui all'art.24 del D.L. 3 febbraio 1993, n.29, e successive modifiche.
- 3) In sede di partecipazione agli organi di governo dell'Ateneo, il Direttore Amministrativo o chi lo sostituisce è tenuto ad esprimere e ad inserire in verbale il proprio motivato dissenso nei confronti delle proposte di deliberazione per le quali ritenga sussistere un qualche profilo di illegittimità.

Art.39)
- Responsabilità -

- 1) I Dirigenti, nell'ambito dei compiti loro attribuiti o delegati, operano in condizioni di autonomia e responsabilità. Sono direttamente responsabili in termini di efficienza e di correttezza amministrativa dei compiti loro affidati.

Art.40)
- Pianta organica del personale dirigente e tecnico- amministrativo -

- 1) L'I.U.N., nell'ambito della sua autonomia, adotta la pianta organica di Ateneo del personale dirigente e tecnico-amministrativo necessario al perseguimento dei propri fini istituzionali con Decreto del Rettore su delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico.
- 2) La pianta organica, redatta tenendo conto delle esigenze di rinnovamento delle strutture organizzative dell'I.U.N. e sulla base degli effettivi carichi di lavoro, è soggetta a revisione periodica con scadenza almeno triennale secondo le modalità indicate nel comma 1 del presente articolo.
- 3) Il Consiglio di Amministrazione detta criteri generali per l'attribuzione dei posti all'amministrazione centrale ed alle strutture didattiche, di ricerca e di servizio nelle quali si articola l'I.U.N.
- 4) Nell'ambito di specifici accordi di collaborazione e delle attività istituzionali universitarie, è possibile consentire per periodi predeterminati e con il consenso degli interessati, l'utilizzazione del proprio personale presso altre istituzioni universitarie. In tal caso l'onere finanziario relativo al trattamento economico, ivi compresi gli emolumenti accessori, di spettanza del personale dovrà essere sostenuto dall'Università presso la quale il personale medesimo presta la sua opera.

Art.41)
- Accesso alle qualifiche di dirigente -

- 1) L'accesso alle qualifiche di dirigente avviene per concorso, per esami, indetto dall'I.U.N. o da piu' Atenei tra loro collegati, a questo scopo, sulla base di appositi accordi.

- 2) Al concorso, per esami, possono essere ammessi i dipendenti di ruolo delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 dell'art.28 del D.L. 3 febbraio 1993, n.29, e successive modificazioni, provenienti dall'ex carriera direttiva, ovvero in possesso, a seguito di concorso, per esami o per titoli ed esami, di qualifiche funzionali corrispondenti, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio effettivo nella qualifica. In ambedue i casi è necessario il possesso del diploma di laurea. Possono essere altresì ammessi soggetti in possesso della qualifica di dirigente in strutture pubbliche o private, che siano muniti del prescritto titolo di studio. Le modalità di svolgimento dei concorsi per l'accesso alle qualifiche dirigenziali saranno oggetto di specifico regolamento.

- 3) Il concorso è indetto con Decreto del Rettore pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

- 4) Il bando indica il termine di presentazione delle domande di ammissione, il numero dei posti da conferire, corrispondenti a quelli vacanti ed a quelli di cui si prevede la vacanza, le materie oggetto delle prove d'esame e le modalità di partecipazione.

- 5) Le prove di esame sono costituite da due prove scritte e da un colloquio.

- 6) La prova scritta consiste nella trattazione di un tema attinente ai compiti d'istituto nonché alle attività istituzionali delle università ed alla relativa legislazione; la seconda su argomenti di Diritto Amministrativo.

- 7) Il colloquio, che ha per oggetto le discipline piu' direttamente connesse alle funzioni ed ai compiti d'istituto, è finalizzato all'accertamento della maturità professionale nonché alla valutazione del possesso della necessaria attitudine a svolgere le funzioni dirigenziali.

- 8) La Commissione esaminatrice del concorso è nominata con Decreto del Rettore ed è composta da un Magistrato, Presidente, da un Professore Universitario di ruolo in materie giuridiche e da un Dirigente appartenente ai ruoli universitari.

Art.42)
Patrocinio legale del dipendente per fatti connessi all'espletamento di compiti d'ufficio -

- 1) Nel rispetto di quanto previsto dall'art.44 del testo unico approvato con Regio Decreto 30 ottobre 1933, n.1611, l'I.U.N. può assumere a proprio carico le spese di difesa per l'assistenza dei dipendenti nei confronti dei quali sia stato aperto un procedimento di responsabilità penale e/o civile per fatti o atti compiuti nell'espletamento dei compiti d'ufficio. In tal caso, nello stabilire le condizioni, le modalità ed i limiti di tale onere, il regolamento dovrà comunque prevedere l'obbligo da parte dell'Amministrazione di esigere dal dipendente tutti gli oneri di difesa sostenuti nel caso questi sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per fatti commessi con dolo o colpa grave.

Art.43)
- Comitato per le pari opportunità -

- Il Consiglio di Amministrazione nomina un comitato per le pari opportunita' che opera per l'attuazione nell'I.U.N. dei principi fissati dalla vigente legislazione in materia.

Art.44)
- Attività culturali e ricreative del personale -

- L'I.U.N., in relazione alle proprie disponibilità finanziarie e di mezzi, concorre all'attività autogestita di tutto il proprio personale nei settori della cultura, degli scambi

culturali, dello sport e del tempo libero, salvo che non ostino specifiche disposizioni che abbiano per destinatarie le Università.

Art.45)
- Nuclei di Valutazione -

- 1) L'I.U.N., nell'ambito dell'Amministrazione Centrale, istituisce Nuclei di Valutazione con il compito di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la corretta ed economica gestione delle risorse, l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa sia degli uffici dell'Amministrazione Centrale sia delle strutture didattiche, scientifiche e di servizio.

- 2) A tal fine, con la partecipazione eventuale di esperti esterni, l'ufficio di valutazione provvede, tra l'altro, a:

a) formulare proposte in ordine all'articolazione dell'Istituto in centri di costo e/o rendimento ed alla rilevazione costante dell'andamento operativo;

b) formulare proposte in ordine all'elaborazione di previsioni economiche relative agli obiettivi che si pone l'Istituto;

c) verificare costantemente l'andamento delle previsioni di cui alla precedente lettera b).

- 3) I Nuclei di Valutazione rispondono direttamente al Rettore, sono costituiti con delibera del Consiglio di Amministrazione e sono rinnovati ogni tre anni. Il Regolamento di Istituto detta le norme del loro funzionamento e della loro composizione.

TITOLO VI
NORME FINALI E TRANSITORIE

Art.46)
- Norme di attuazione -

- Le norme di attuazione del presente Statuto sono demandate al regolamento generale d'Ateneo e agi altri Regolamenti previsti dallo Statuto che dovranno essere emanati entro un anno dall'entrata in vigore dello stesso.

Art.47)
- Cariche elettive -

- 1) Le cariche di Rettore, di Preside di Facoltà, Presidente del Consiglio di Corso di Laurea, Presidente di Consiglio di Corso di Diploma, Direttore di Dipartimento o di struttura equiparata sono elettive.

- 2) Nel caso in cui la carica elettiva sia incompatibile con il regime di impegno a tempo definito, per essere eletti i professori di ruolo ed i ricercatori devono aver optato per il regime a tempo pieno od aver presentato anteriormente alla votazione una dichiarazione di opzione in tal senso da far valere in caso di nomina.

- 3) In caso di indisponibilità documentata di professori di ruolo di prima fascia per la carica di Direttore di Dipartimento, il Rettore potrà nominare, con proprio Decreto, su parere conforme del Consiglio di Dipartimento, anche un professore di seconda fascia; la durata dell'incarico sarà annuale.

- 4) Nel caso di indisponibilità documentata di professori di ruolo di prima fascia per la carica di Presidente di Consiglio di Corso di Laurea la stessa è assunta ad interim dal Preside di Facoltà per la durata di un anno.

- 5) Tutte le cariche elettive relative ai rappresentanti degli studenti hanno durata biennale.

Art.48)
- Principi generali sul funzionamento degli Organi Collegiali -

- 1) Nel computo per determinare la maggioranza non si tiene conto di quanti abbiano giustificato la porpria assenza. Per la validità delle adunanze degli Organi Collegiali è comunque necessario che intervengano almeno otto componenti per il Consiglio d'Amministrazione ed almeno cinque per il Senato Accademico.

- 2) Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, salvo che per determinati argomenti non sia diversamente disposto. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

- 3) Nessuno dei partecipanti alle adunanze può prendere parte al voto sulle questioni che lo riguardano personalmente o che riguardino parenti ed affini entro il quarto grado.

- 4) I verbali delle adunanze degli Organi sono pubblici.

Art.49)
- Funzioni disciplinari -

- 1) La funzione disciplinare nei confronti degli studenti iscritti ai corsi attivati nell'I.U.N. viene esercitata da una Commissione costituita secondo quanto previsto dal regolamento didattico d'Istituto presieduta dal Rettore o da un suo delegato e della quale fa parte anche un rappresentante degli studenti designato dal Consiglio degli Studenti.

- 2) La funzione disciplinare nei confronti del personale docente e ricercatore viene esercitata in conformità alla legislazione vigente.

Art.50)
- Allegati -

- Le tabelle allegate al presente Statuto, nelle quali sono riportati gli elenchi delle strutture didattiche, scientifiche e di servizio, hanno valore di documento a carattere puramente ricognitivo e non fanno parte integrante dello Statuto.

Art.51)
- Esenzione dall'attività didattica del Rettore e dei Presidi di Facoltà -

- 1) Il Rettore, compatibilmente con la legislazione di specie, è esentato, a sua richiesta, dall'attività didattica per la durata della sua carica.

- 2) I Presidi di Facoltà e i Direttori di Dipartimento, compatibilmente con la normativa di specie, possono essere esentati, su motivata richiesta, dall'attività didattica, per la durata della loro carica. L'esenzione è concessa con Decreto del Rettore.

Art. 52)
- Attivita' formative autogestite dagli studenti -

L'I.U.N concorre alle attivita' formative autogestite dagli studenti nei settori della cultura e del tempo libero, fatte salve quelle disciplinate da apposite disposizioni legislative in materia, in attuazione di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, lettera c), della legge 19 novembre 1990, n. 341, e nel rispetto dei princìpi enunciati all'art. 9 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

Art. 53)
- Gestione impianti sportivi -

- 1) Nel rispetto di quanto previsto dalla legge 28 giugno 1977, n. 394, e dal relativo regolamento, la gestione degli impianti sportivi universitari e lo svolgimento delle relative attivita' vengono affidati, mediante convenzione, al Centro Universitario Sportivo sotto il controllo del Comitato per lo Sport Universitario dell'Istituto Universitario Navale.
- 2) Il Comitato e' composto da:

a) Il Rettore, o un suo delegato, che assume le funzioni di presidente;

b) due membri designati dagli Enti sportivi universitari legalmente riconosciuti, che organizzano l'attivita' sportiva degli studenti su base nazionale;

c) due studenti eletti secondo le modalita' previste dall'art. 9 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, e successive modificazioni ed integrazioni;

d) il Direttore Amministrativo, o un suo delegato, anche in qualita' di Segretario.

- 3) Alla copertura della relativa spesa si provvede mediante i fondi stanziati con le leggi 28 giugno 1977, n. 394, e 3 agosto 1985, n. 429, ed i contributi studenteschi.

Art. 54)
- Assistenti e ricercatori -

Tutte le volte in cui il presente Statuto fa riferimento ai ricercatori, tale riferimento deve intendersi esteso agli assistenti ordinari del ruolo ad esaurimento

Art.55)
- Revisione dello Statuto -

- 1) La revisione dello Statuto può avvenire con cadenza biennale su proposta del Rettore e/o di due terzi del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.
- 2) Le relative deliberazioni sono adottate dal Senato Accademico, integrato con le rappresentanze elettive presenti nel Consiglio di Amministrazione, a maggioranza assoluta dei componenti, tranne che per le deliberazioni relative a modifiche della composizione

degli organi e dell'elettorato attivo e passivo di tutte le cariche, che devono essere adottate con la maggioranza di almeno i due terzi dei componenti.

Art.56)
- Norme transitorie -

- 1) Gli organi eletti, in carica alla data di entrata in vigore del presente statuto, cessano alla scadenza naturale del loro mandato, così come previsto dalla previgente normativa.

- 2) Entro novanta giorni dall'entrata in vigore dello statuto, con Decreto Rettorale è disposta l'integrazione del Senato Accademico per la componente elettiva e sono indette le relative elezioni. Entro lo stesso termine sono altresì indette le elezioni del Consiglio degli Studenti.

- 3) Ai fini delle elezioni di cui al comma precedente, i regolamenti saranno approvati, in via provvisoria, dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione in carica su proposta del Rettore.

- 4) Fatto salvo quanto stabilito da specifiche disposizioni di legge o da Decreti Rettorali conformi a deliberazioni degli Organi Governo dell'Ateneo, sino all'entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente Statuto, continuano ad applicarsi, nelle materie ad esse demandate, le norme vigenti alla data di entrata in vigore dello Statuto, in quanto con esso compatibili.

Napoli, 2 maggio 1996

Il rettore: FERRARA

Allegato A)

FACOLTA', CORSI DI LAUREA, CORSI DI DIPLOMA UNIVERSITARIO E SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

Facoltà di Economia:
corso di laurea in Economia marittima e dei trasporti
corso di laurea in Economia del commercio internazionale e dei mercati valutari
corso di laurea in Economia e commercio
corso di laurea in Economia aziendale

corso di diploma universitario in Economia e gestione dei servizi turistici
corso di diploma universitario in Economia e amministrazione delle imprese
corso di diploma universitario in Statistica e informatica per la gestione delle imprese

Scuola di specializzazione in Amministrazione e direzione aziendale
Scuola di specializzazione in Conservazione e gestione della documentazione storico-aziendale
Scuola di specializzazione in Diritto ed economia delle Comunità europee

Facoltà di Scienze Nautiche:
corso di laurea in Discipline nautiche con indirizzi:
a) ambiente marino fisico
b) geodetico
c) navigazione radioelettronica
corso di laurea in Scienze ambientali (indirizzo marino)

Allegato B)

ISTITUTI SCIENTIFICI

Facoltà di Economia:
Dirtto commerciale
Diritto della navigazione
Diritto pubblico
Economia dei trasporti
Geografia economica
Lingue
Merceologia
Statistica e matematica
Storia economica
Studi aziendali
Studi economici

Facoltà di Scienze Nautiche:
Fisica sperimentale
Geodesia, topografia e idrografia
Matematica
Meteorologia e oceanografia
Navigazione <<G. Simeon>>
Oceanologia
Teoria e tecnica delle onde elettromagnetiche

96A2886

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(8651389) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
LIBRERIA INTERNAZIONALE ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
LIBRERIA DEI CONGRESSI
Viale Civiltà Lavoro, 124

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE GARZANTI
Palazzo dell'Università

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Caimi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122

◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO**
LIBRERIA LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56

◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225

◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R

◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA S.n.c.
Via Mille, 6/A

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7

◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
LIBRERIA DRAGHI-RANDI
Via Cavour, 17/19

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Monfenera, 22/A

◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
LIBRERIA GOLDONI
S. Marco 4742/43

◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari
- annuale . . . . L. 385.000
- semestrale . . . . . L. 211.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale
- annuale . . . . . L. 72.500
- semestrale . . . . . . L. 50.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee
- annuale . . . . L. 216.000
- semestrale . . . . . . L. 120.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali
- annuale . . L. 72.000
- semestrale . L. 49.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni
- annuale . L. 215.500
- semestrale . L. 118.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali
- annuale . . . L. 742.000
- semestrale L. 410.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 96.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1996*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.750
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 134.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 87.500
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1 300.000
Vendita singola per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N B — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 360 000
Abbonamento semestrale	L. 220.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189